2. Benché le istituzioni comunitarie possano, in forza del loro potere di organizzazione interna, adottare un procedimento in materia di congedi, questo procedimento non può escludere il diritto del dipendente di provare con tutti i mezzi, in caso di contestazione circa il riporto dei giorni di congedo ordinario da un anno civile a quello seguente, che i suoi congedi si sono accumulati per ragioni imputabili alle esigenze del servizio, qualora l'esistenza di tali esigenze costituisca il criterio decisivo per procedere al rimborso dei giorni di congedo ordinario.

RELAZIONE DEL GIUDICE RELATORE
presentata nella causa C-348/90 P*

I — Antefatti e procedimento dinanzi al Tribunale

Dalla sentenza del Tribunale 26 settembre 1990, Gabriella Virgili-Schettini/Parlamento europeo (causa T-139/89, Racc. pag. II-535), risulta quanto segue:

« 1) La ricorrente era, sino alla scadenza del suo contratto il 31 gennaio 1989, agente temporaneo di grado C2 presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il " Parlamento "), ove era assegnata al gruppo del partito popolare europeo (in prosieguo: il " gruppo del PPE ")

2) Con lettera 16 gennaio 1989, la ricorrente chiedeva al segretario generale del gruppo del PPE di confermarle che i suoi giorni di congedo sarebbero stati liquidati insieme agli altri suoi diritti, qualora fosse scaduto il periodo di preavviso. Con lettera del febbraio 1989, il sig. Colling, capo del servizio gestione amministrativa del gruppo del PPE, comunicava alla ricorrente che il saldo dei suoi giorni di congedo era di — 5 giorni, e che essa non poteva quindi chiedere la corresponsione di un indennità per i giorni di congedo non usufruiti. A questa lettera era allegato il seguente calcolo:

" Congedo della sig.ra Gabriella Schettini: situazione al 31 gennaio 1989

Riporto 1987	12 giorni
Congedo 1988	24 giorni
Viaggio	5 giorni
Età	1 giorno
Totale 1988:	+ 42 giorni

* Lingua processuale: il francese.

Congedo di maternità

Nascita di un figlio il 22 agosto 1988

6 settimane prima della nascita = 11 luglio

10 settimane dopo la nascita = 30 ottobre

NB: L'interessata non ha inviato il certificato medico recante informazione circa la data presunta del parto.

Congedo straordinario per la nascita: 2 giorni. Sono stati presi in considerazione il 3 e il 4 novembre 1988.

Imputazione assenze ingiustificate dal 7 novembre al 21 dicembre 1988: 33 giorni.

Riporto 1988	9 giorni
Congedo 1989	2 giorni
Giorni per il viaggio	5 giorni
Età (l'età non è presa in considerazione per 1 mese)	—
Totale 1989	+ 16 giorni

Imputazione assenze ingiustificate dal 3 al 31 gennaio 1989: 21 giorni

Saldo al 31 gennaio 1989: — 5 giorni ".

3) Il 25 aprile 1989 l'avv. Vic Elvinger, difensore della ricorrente, il quale l'ha rappresentata nel corso della fase scritta della presente causa, inviava una lettera firmata di suo pugno al sig. Colling, invitandolo " a rivedere [la sua] posizione e ad accogliere la domanda della [sua] cliente, domanda che andrebbe accolta per almeno 75 giorni ". Egli contestava la limitazione a 12 giorni applicata dall'amministrazione al riporto dal 1987 al 1988. Egli faceva valere, inoltre, che il congedo di maternità della ricorrente era potuto iniziare solo al termine di un ricovero ospedaliero protrattrosi sino al 4 settembre 1988, il che comportava una differenza di 8 settimane rispetto al calcolo effettuato dall'amministrazione. Terminava precisando: " La presente vale come reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2 ".

4) Questa lettera è rimasta senza risposta ».

Stando così le cose, con atto introduttivo 2 ottobre 1989, la sig.ra Virgili-Schettini ha proposto ricorso con cui chiedeva al Tribunale di:

a) riformare la decisione 1° febbraio 1989 con cui il sig. Karl Colling rifiutava di confermare il congedo accumulato dalla sig.ra Schettini e, conseguentemente, ri-

formare la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dalla sig.ra Schettini il 25 aprile 1989;

b) condannare il convenuto a versare alla ricorrente un'indennità di compensazione corrispondente ai giorni di congedo non usufruiti, cioè 75 giorni, stimati pari a 282 347 LFR o a qualsiasi altro importo, anche secondo la stima di periti; se necessario, nominare un perito col compito di valutare l'indennità che spetta alla ricorrente;

c) condannare il convenuto alle spese.

Il Parlamento europeo aveva chiesto al Tribunale di:

a) dargli atto che esso si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale quanto alla ricevibilità del ricorso;

b) respingere il ricorso nel merito;

c) statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

Nella controreplica il Parlamento europeo aveva chiesto la condanna della ricorrente « alle spese considerata la temerarietà del ricorso, presentato in flagrante contraddizione con le norme vigenti ».

A sostegno del ricorso la sig.ra Virgili-Schettini aveva dedotto due argomenti. In primo luogo, essa sosteneva di avere il diritto di far riportare dal 1987 all'anno seguente 44 giorni di congedo ordinario. In secondo luogo, era del parere che il suo ricovero ospedaliero sino al 4 settembre 1988 avesse avuto come conseguenza che il suo congedo di maternità era potuto cominciare a decorrere solo a partire da detta data.

Circa la *ricevibilità*, il Tribunale afferma nella sentenza impugnata che:

« (...)

15. Il convenuto, pur rimettendosi al prudente apprezzamento del Tribunale, sostiene che la lettera 25 aprile 1989, poiché è stata firmata dal difensore della ricorrente, e non da quest'ultima, senza che vi fosse allegata la procura della ricorrente, non è valida come reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. In assenza del previo reclamo prescritto dall'art. 91, n. 7, dello Statuto, il ricorso sarebbe irricevibile.

16. (...)

17. (...)

18. (...)

19. (...) Va ricordato che la Corte ha ammesso con giurisprudenza costante che il reclamo amministrativo presentato dal dipendente non è assoggettato ad alcuna condi-

zione di forma e il suo contenuto dev'essere interpretato e compreso dall'amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione ben attrezzata deve a coloro che sono ad essa assoggettati, ivi compresi i suoi dipendenti. Nella precitata sentenza 9 marzo 1978, Herpels, causa 54/77, la Corte ha espressamente rilevato che non si può vietare agli interessati di usufruire, nella fase precontenziosa, della consulenza di un difensore. Il dipendente è per ciò stesso perfettamente libero di lasciare al difensore il compito di redigere il reclamo, il che è, peraltro, anche nell'interesse dell'amministrazione purché non le vengano imputati gli onorari dovuti ai difensori nel corso di tale fase.

20. Nella fattispecie, è pacifico che l'iniziativa del reclamo proviene dal dipendente che ne ha anche definito la portata. Stando così le cose, si darebbe prova di un formalismo del tutto eccessivo, privo di fondamento giuridico ed incompatibile con il senso della giurisprudenza della Corte, pretendere che il dipendente sottoscriva il reclamo redatto dal suo difensore.

21. Va inoltre osservato che, anche in caso di ricorso dinanzi al giudice comunitario, il difensore che assiste o rappresenta una parte non deve presentare una procura in buona e debita forma, salvo far valere tale potere in caso di contestazione (v. sentenza della Corte 16 febbraio 1965, Barge/Alta Autorità, causa 14/64, Racc. 1965, pag. 2).

22. Ne risulta che il ricorso è ricevibile ».

Quanto al *primo mezzo*, il Tribunale rileva che:

« (...)

26. Va innanzitutto ricordato che, in forza dell'art. 4, primo comma, dell'allegato V dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei a norma dell'art. 16 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, ogni dipendente ha diritto a far riportare 12 giorni di congedo non usufruiti da un anno civile all'anno seguente, e che, se il dipendente non ha potuto usufruire del congedo ordinario per ragioni imputabili ad esigenze del servizio al quale è assegnato, l'interessato ha diritto a far riportare più di 12 giorni. Orbene, in nessun punto le disposizioni pertinenti in materia precisano in quale modo e in quale momento debba essere fornita la prova di una " ragione imputabile ad esigenze di servizio ". Non vi è neanche alcuna disposizione che prescriva un'autorizzazione preliminare o una procedura analoga.

27. Ne discende che, a tale riguardo, la sola questione che il Tribunale deve risolvere è se un riporto superiore a 12 giorni sia giustificato da ragioni imputabili ad esigenze del servizio della ricorrente (v. sentenza della Corte 9 luglio 1970, Tortora/Commissione, causa 32/69, Racc. pag. 593).

28. Nelle risposte che ha dato ai quesiti sottopostile dal Tribunale all'udienza di comparizione personale, la ricorrente ha menzionato espressamente ragioni imputabili alle esigenze del servizio, connesse in particolare alla preparazione delle sessioni del Parlamento, onde spiegare l'accumularsi da

un anno all'altro di giorni di congedo non usufruiti. Dagli atti di causa risulta inoltre che l'amministrazione non ha invitato la ricorrente ad usufruire dei giorni di congedo da lei accumulati (v. la precitata sentenza della Corte 9 luglio 1970).

29. Il rappresentante del convenuto si è limitato, dal canto suo, a menzionare una dichiarazione resagli dall'ex caposervizio della ricorrente, secondo la quale egli avrebbe dovuto organizzarsi in modo diverso a motivo delle lunghe assenze della ricorrente per malattia.

30. A tale proposito, va sottolineato che l'amministrazione non può avvalersi delle assenze per malattia di un dipendente per ritirargli il completo godimento del suo congedo ordinario. L'amministrazione o accetta la presunta malattia debitamente giustificata del dipendente, oppure ricorre ai propri mezzi statutari, onde risolvere eventuali problemi. In ogni caso, l'amministrazione non ha il diritto di sopprimere i diritti di un dipendente quando questi lascia il servizio.

31. D'altro canto, la ricorrente, mediante le sue dichiarazioni ed i suoi argomenti al Tribunale, ha reso credibile la sua tesi secondo la quale il cumulo dei suoi giorni di congedo andava imputato a esigenze di servizio, senza che il Parlamento fosse pervenuto a invalidare siffatte tassazioni.

32. Dalle considerazioni che precedono discende che il Tribunale deve constatare che il cumulo da parte della ricorrente nel corso degli anni di giorni di congedo non usufruiti era dovuto ad esigenze del servizio al quale era assegnata, e che la decisione 1° febbraio 1989 del convenuto va annullata per la parte in cui essa è in contraddizione con i diritti della ricorrente quali precisati.

33. Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dell'allegato V dello Statuto, " il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio ". Ne consegue che il Tribunale, nell'esercizio delle competenze di merito che gli spettano nella presente causa, condannerà il Parlamento a versare alla ricorrente un'indennità di compensazione per i giorni di congedo ai quali aveva ancora diritto al momento della cessazione dal servizio ».

Quanto al *secondo mezzo*, il Tribunale afferma che:

« (...)

34. Per quanto riguarda il computo del congedo di maternità, il convenuto sostiene che l'argomento della ricorrente equivale a privare di senso le sei settimane di congedo prima del parto previste dall'art. 58 dello Statuto, nonché il riferimento alla nozione di " donne in stato di gravidanza e di puerperio " figurante in detto articolo. Il Parlamento fa valere inoltre che esisteva un nesso diretto fra le assenze della ricorrente e la sua gravidanza, come attestato dai certificati medici presentati all'epoca dalla ricorrente.

35. A tale riguardo, va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, " le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo che ha inizio sei settimane prima della data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina dieci settimane dopo la data del parto; tale congedo non può essere inferiore a sedici settimane ". Tale disposizione mira quindi a tutelare le donne in stato di gravidanza e di puerperio ed i neonati.

36. Dai certificati medici menzionati dal Parlamento emerge che la causa dell'assenza della ricorrente durante sei settimane prima del parto avvenuto il 22 agosto 1988 era strettamente collegata alla gravidanza. Di conseguenza e tenuto conto del fatto che dagli atti risulta che la ricorrente non ha presentato il certificato medico previsto dall'art. 58, il convenuto aveva il diritto di ritenere che le sei settimane precedenti il parto fossero comprese nel congedo di maternità. Quanto al congedo di dieci settimane dopo il parto, cioè nella fattispecie il periodo 22 agosto - 30 ottobre 1988, è evidente che esso può essere usufruito solo immediatamente dopo il parto.

37. Ne discende che va respinto questo secondo argomento.

38. Da quanto precede emerge che le domande della ricorrente, miranti a far condannare il Parlamento a versarle un'indennità di compensazione per 75 giorni di congedo non usufruiti, devono essere accolte fino alla concorrenza di 27 giorni, e vanno respinte per il resto ».

II — Oggetto e conclusioni del ricorso

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1990, il Parlamento europeo ha proposto un ricorso contro la soprammenzionata sentenza del Tribunale, notificata all'interessata il 27 settembre 1990, per il motivo che tale sentenza sarebbe stata emessa in violazione del diritto comunitario.

Il *Parlamento europeo* conclude che la Corte voglia:

— annullare la pronuncia impugnata, vale a dire la sentenza del Tribunale di primo grado emessa il 26 settembre 1990 nella causa T-139/89, Gabriella Virgili-Schettini/Parlamento europeo;

— accogliere le conclusioni presentate dal Parlamento europeo in primo grado;

— e, quanto alle spese dinanzi alla Corte, statuire secondo giustizia.

La sig.ra *Virgili-Schettini* conclude che la Corte voglia:

— confermare la pronuncia impugnata, vale a dire la sentenza del Tribunale di primo grado emessa il 26 settembre 1990 nella causa T-139/89, Gabriella Virgili-Schettini/Parlamento europeo;

— dichiarare il Parlamento soccombente in tutte le sue conclusioni e condannarlo alle spese.

III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

A sostegno del ricorso il Parlamento europeo deduce tre mezzi relativi all'irricevibilità del ricorso, alla mancanza di motivazione e alla violazione dell'art. 4 dell'allegato V dello Statuto.

a) *Sulla ricevibilità*

Il *Parlamento europeo* rileva che la presentazione del reclamo amministrativo esclusivamente da parte del difensore è in contraddizione con l'art. 90 dello Statuto e con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia. Esso ritiene quindi che i punti 19 e 20 della motivazione della sentenza del Tribunale modifichino sostanzialmente la natura del procedimento precontenzioso, ove trattasi, secondo la giurisprudenza della Corte (segnatamente sentenza 9 marzo 1978, Herpels, causa 54/77, Racc. pag. 585), di una controversia tra il dipendente, che agisce senza patrocinio di avvocato, e l'amministrazione. L'obbligo della firma del ricorrente non può considerarsi un « formalismo del tutto eccessivo », bensì una formalità minima e quindi necessaria, rispondente in pari tempo agli interessi del reclamante e dell'istituzione.

La controversia tra il dipendente e l'amministrazione diverrebbe così una controversia diretta tra difensore ed amministrazione.

La sig.ra *Virgili-Schettini* si riferisce alle memorie presentate al Tribunale di primo grado onde affermare che il reclamo richiesto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto non è soggetto ad alcuna particolare condizione di forma ed è sufficiente che il reclamo provenga dal dipendente e miri ad ottenere una decisione dell'autorità proprio sul punto controverso.

Circa l'asserzione del ricorrente secondo il quale si tratta d'ora in poi di una controversia diretta tra il difensore e l'amministrazione, essa fa valere che non va dimenticato come il difensore rappresenti sempre la persona del suo mandante, ed anche quando una parte si avvale della consulenza di un difensore la persona di quest'ultimo in certo qual modo scompare in quanto egli rappresenta di fatto solo il suo mandante. Trattasi dunque in ogni caso di una controversia tra dipendente ed amministrazione.

b) *Sulla mancanza di motivazione*

Il *Parlamento europeo* fa valere che né dalla sentenza né dalla relazione d'udienza risultano i criteri giuridici in base ai quali il Tribunale ha stabilito i calcoli che hanno comportato la condanna dell'istituzione in parola a corrispondere alla sig.ra Virgili-Schettini l'equivalente di 27 giorni di congedo non usufruiti.

La sig.ra *Virgili-Schettini* sostiene che, per decidere in merito al numero di giorni di congedo, inizialmente valutato dalla ricorrente pari a 81 giorni, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che sussistessero esigenze di servizio che le hanno impedito di usufruire del suo congedo riconoscendo quindi il diritto al riporto, mentre, dall'altro, ha respinto la domanda della sig.ra Schettini

quanto al calcolo del congedo di maternità. Il ragionamento del Tribunale è perfettamente logico, poiché si basa su una semplice compensazione tra le domande formulate da ciascuna parte (81 giorni chiesti dalla ricorrente meno 54 giorni di assenze ingiustificate asseriti dal Parlamento europeo).

c) *Sull'interpretazione dell'art. 4 dell'allegato V dello Statuto*

Il *Parlamento europeo* ritiene che vi sia violazione dell'art. 4 dell'allegato V dello Statuto, in quanto l'interpretazione datane dalla sentenza di cui è causa ignora la regolamentazione interna all'istituzione in materia di congedo e, con ciò, il potere di organizzazione interna riconosciuto alle istituzioni dalla consolidata giurisprudenza della Corte (specialmente, sentenza 9 luglio 1970, Tortora, causa 32/69, Racc. pag. 593) e del Tribunale (sentenza 23 ottobre 1990, Pitrone, T-46/89, Racc. pag. II-577). Il Tribunale contesta la fondatezza, onde poter riportare oltre 12 giorni, della necessità di un certificato dei superiori gerarchici dell'agente interessato attestante che il cumulo eccezionale è dovuto a « ragioni imputabili ad esigenze di servizio », in quanto, secondo il Tribunale, non vi è alcuna disposizione che esiga un'autorizzazione preliminare o prescriva un procedimento analogo. Tuttavia, il Parlamento (ricorrente) aveva adottato, in applicazione delle norme statutarie, talune disposizioni sui congedi che prevedevano, tra l'altro, un procedimento specifico per il riporto del congedo ordinario. Le modalità previste da tale regolamentazione, di cui il Tribunale non ha affatto tenuto conto, non sono state manifestamente rispettate dalla sig.ra Virgili-Schettini. Di conseguenza il Parlamento europeo non ha potuto accogliere la domanda di compensazione finanziaria per il congedo non usufruito.

Infine, il Parlamento sostiene che l'interpretazione del Tribunale avente ad oggetto l'art. 4 dell'allegato V dello Statuto accolla al Parlamento una prova negativa, vale a dire la mancanza di ragioni di servizio che impediscono all'interessata di prendere le ferie, richiesta evidentemente impossibile da soddisfare. Esso postula quindi un'inversione dell'onere della prova che risulta in contrasto col principio di equità e con le prerogative della difesa.

La sig.ra *Virgili-Schettini* fa valere che il Tribunale non ha incentrato la discussione sul potere di organizzazione interna dell'istituzione, poiché, a suo parere, le disposizioni interne del Parlamento riguardano soltanto il caso del riporto delle ferie di un dipendente che non ha potuto usufruire interamente del suo congedo ordinario per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio. Dato che il Tribunale ha ammesso che i suoi riporti di congedo erano dovuti a ragioni di servizio, era escluso che la questione riguardasse la regolamentazione relativa all'art. 4 dell'allegato V dello Statuto.

La sig.ra Virgili-Schettini rileva, peraltro, che le disposizioni interne non stabilivano come occorresse valutare se ragioni di servizio avessero o meno impedito al dipendente di ruolo o all'agente di usufruire di tutte le ferie spettantegli nell'arco di un anno. Il Tribunale godeva quindi del più ampio potere discrezionale quanto ai fatti sottoposti al suo giudizio onde dimostrare la presenza di ragioni imputabili ad esigenze di servizio. La Corte, la quale deve occuparsi soltanto

della violazione del diritto comunitario, non dovrà pronunciarsi su tale circostanza di fatto.

Infine, non si chiede al Parlamento di produrre una prova negativa, ma di addurre la prova positiva dell'esistenza di « ragioni non imputabili ad esigenze di servizio ». Tale prova non è stata fornita, in quanto il Parlamento ha accennato soltanto ad un vago problema relativo a talune malattie della ricorrente che le hanno impedito di usufruire del tutto del suo congedo.

G. C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore